 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DEPOSITO- RISPARMIO_NC	Rel. 02
	DEPOSITI A RISPARMIO	Aggiornato al	24 marzo 2021
		Fine esercizio	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:
 Cognome:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:
 Qualifica:
 Sede:
 Telefono:
 E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Il Deposito a Risparmio si costituisce con il rilascio da parte della Banca di un Libretto che può essere **al portatore o nominativo**. Nel primo caso il possessore del Libretto può effettuare tutte le operazioni; nel secondo caso queste possono essere effettuate solo dall'intestatario del Libretto.

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del Libretto di Deposito a Risparmio, sul quale sono annotate le operazioni, versamenti e prelievi, eseguite dal possessore (al portatore) o dal titolare (nominativo).

Il Libretto di Deposito a risparmio può avere solamente un saldo creditore.


Qualora il Libretto di Deposito a Risparmio non venisse movimentato di iniziativa dal possessore (al portatore) o dal titolare (nominativo) per almeno 10 anni consecutivi (conto "dormiente"), sarà assoggettato alla Normativa Rapporti Dormienti che prevede l'estinzione del rapporto con destinazione delle somme al Fondo Istituto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È molto importante osservare la massima attenzione nella custodia del Libretto di Deposito a Risparmio al portatore. In caso di smarrimento o sottrazione, il libretto può essere movimentato da terzi, apparentemente legittimi proprietari, con la conseguente possibilità di prelievo del saldo disponibile.

Il Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia " Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi "che assicura ai clienti una copertura **fino a 100.000,00 Euro**. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DEPOSITO-RISPARMIO_NC	Rel. 02
	DEPOSITI A RISPARMIO	Aggiornato al	24 marzo 2021
		Fine esercizio	

reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte


DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO

		VOCI	COSTI		
		Costo libretto	€ 12,00 da corrispondere in fase di apertura del rapporto		
SPESE FISSE	GESTIONE LIQUIDITÀ	Spese di liquidazione	€ 14,00		
		Spese eccedenti gli interessi netti	Recuperate fino ad azzeramento saldo		
		Spese Invio Comunicazione periodica annua	Invio postale	€ 0,45	
			On line ed E-mail ¹	Non previste	
		Spese invio altre comunicazioni di legge	Invio postale	Non previste	
			On line ed E-mail ¹	Non previste	
		Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale	€ 0,45	
On line ed E-mail ¹	Non previste				
		Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla Legge in vigore		
SPESE VARIABILI	GESTIONE LIQUIDITÀ	Commissione su prelevamenti	€ 1,15		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	INTERESSI CREDITORI	Tasso creditore annuo nominale per i DEPOSITI A RISPARMIO LIBERI	0,025% al lordo dell' imposta pro tempore vigente		
		Periodicità di liquidazione interessi	Annuale per depositi liberi		
		Criterio calcolo interessi	Anno civile (divisore 365/366)		
VALUTE		Valuta prelevamento contanti	stesso giorno		
		Valuta versamento contanti	stesso giorno		

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO

Nei Depositi a Risparmio vincolati il Cliente si impegna a vincolare per un certo periodo le proprie somme; la Banca remunera tali depositi ad un tasso prestabilito e immutato per tutta la durata del vincolo. Alla scadenza il Cliente può rinnovare il vincolo.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DEPOSITO-RISPARMIO_NC	Rel. 02
	DEPOSITI A RISPARMIO	Aggiornato al	24 marzo 2021
		Fine esercizio	

		VOCI	COSTI		
		Costo libretto	Non previsto		
SPESE FISSE	GESTIONE LIQUIDITÀ	Spese di liquidazione	€ 14,00		
		Spese eccedenti gli interessi netti	Recuperate fino ad azzeramento saldo		
		Spese Invio Comunicazione periodica annua	Invio postale	On line ed E-mail ¹	
			€ 0,45	Non previste	
		Spese invio altre comunicazioni di legge	Invio postale	On line ed E-mail ¹	
			€ 0,45	Non previste	
		Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale	On line ed E-mail ¹	
€ 0,45	Non previste				
Imposta di bollo		Nella misura prevista dalla Legge in vigore			
SPESE VARIABILI	GESTIONE LIQUIDITÀ	Penale su prelevamenti anticipati sui depositi vincolati	2,00%		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	INTERESSI CREDITORI	Tasso creditore annuo nominale per i DEPOSITI A RISPARMIO VINCOLATI	Con vincolo di 3 mesi 0,50% Con vincolo di 6 mesi 0,70% Con vincolo di 12 mesi 1,00% al lordo dell' imposta pro tempore vigente		
		Periodicità di liquidazione interessi	A scadenza vincolo per i depositi vincolati		
		Criterio calcolo interessi	Anno civile (divisore 365/366)		
VALUTE		Valuta prelevamento contanti	Stesso giorno		
		Valuta versamento contanti	Stesso giorno		

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

ALTRO


Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore

Persone Fisiche se la giacenza media annua è superiore a € 5.000	€ 34,20
Persone Fisiche se la giacenza media annua è inferiore a € 5.000	Esente

RECESSO E RECLAMI

Recesso Deposito a Risparmio

Il Libretto di Deposito a Risparmio, presentato per l'estinzione o per il rinnovo, viene ritirato dalla Banca.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DEPOSITO-RISPARMIO_NC	Rel. 02
	DEPOSITI A RISPARMIO	Aggiornato al	24 marzo 2021
		Fine esercizio	

La Banca s’impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del suddetto, da parte del Cliente, entro **massimo 10 giorni lavorativi**.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un’accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all’**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all’autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all’**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Periodicità di liquidazione interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e delle spese di tenuta del Libretto di Deposito a risparmio.
Spesa singola operazione	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
Spese per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio degli interessi creditori e per la chiusura del Libretto di Deposito a Risparmio.
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul Libretto di Deposito a Risparmio, al netto delle ritenute fiscali.
Valuta sui prelevamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi debitori. Quest’ultima potrebbe essere anche precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi.